



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 06/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2000, n. 1861

L.L. R.R. 34/94 e 8/98 e D.L.vo 267/2000 - Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico - alberghiero in l.tà "C.da Porcile Palmieri" lungo la S.S. n. 17 Foggia - Lucera nel Comune di Lucera (FG). Ditta: "Pinto Michele".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000), di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di Lucera, sulla scorta anche di quanto deliberato in merito dalla Giunta Municipale con atto n. 35 del 25/01/2000 ha richiesto, con nota n. 4567 del 9/2/2000, al Presidente della GR la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte del sig. PINTO Michele di un complesso turistico-alberghiero in l.tà "C.da Porcile Palmieri" lungo la SS. N.17 "Foggia-Lucera".

Nella predetta delibera di G.M. n. 35/2000 si dà atto tra l'altro, che il P.R.G. vigente nel Comune di Lucera non dispone di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti turistici, per cui la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, permetterà la realizzazione delle opere in progetto con destinazione turistica alberghiera nella zona d'intervento e quindi in variante allo strumento urbanistico in quanto opere di pubblico interesse.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, la Giunta Municipale ha deliberato di dare atto che:

- Le aree interessate saranno dotate di tutte le urbanizzazioni primarie;
- La concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia della ditta PINTO Michele sui livelli occupazionali previsti e che la destinazione d'uso degli immobili sia mantenuta per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di avvio dell'attività produttiva;
- L'opera riveste la caratteristica di pubblico interesse nell'ambito delle attività produttive per attrezzature alberghiere.

Sul progetto proposto ha espresso il parere di competenza il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, approvato dalla C.E.C. nella seduta del 17.01.2000 (verbale n. 606/1) e completo del voto favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica reso nella seduta del 18.01.2000.

Dall'esame degli atti si è riscontrato che l'intervento proposto interessa un'area destinata dal P.R.G. vigente a "verde agricolo", della superficie complessiva di mq. 127.407, riportata in catasto alle particelle nn. 53, 60, 82, 105, 118, 124, 125, 161, 192 e parti delle particelle nn. 14, 123, 134 e 171 del foglio di mappa n. 69 ubicata alla l.tà "C.da Porcile Palmieri" lungo la SS. 17 "Foggia-Lucera" al Km. 328.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie interessata: mq. 127.407,00;
- Superficie coperta: mq. 5.205,00;
- Rapporto di copertura: 4,08%;
- Volume di progetto: mc. 33.047;
- Altezza max fabbricati: da un minimo di m.3,00 ad un massimo di m. 23,50;
- Densità edilizia territoriale: 0,26 mc./mq.

Aree per standards pubblici

(art. 5 - punto 2 - dei D.M. 2/04/68 n.1444):

mq. 8.537,00.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un albergo, una struttura adibita a sala ricevimenti ed attrezzature sportive complementari che comprendono un autodromo per Go Kart e Formula 3, due campi da calcetto e due campi da tennis.

In particolare la parte destinata a sala ricevimenti consta di n.2 sale ricevimento, una cucina, n.2 sale per bar e bouffets e n.2 edifici per servizi; nonché due edifici adibiti ad uffici e deposito con annesse n.2 hall e n.2 appartamenti nuziali.

La struttura alberghiera si sviluppa su sette piani fuori terra, per complessive n.112 camere, oltre ad un piano seminterrato adibito in parte a Beauty Farm; il piano terra verrà adibito per servizi di ricezione, ristorante, cucina, sala TV, salotti vari, mentre i n. 6 piani superiori vedono alloggiati n. 16 camere doppie più una suite.

L'intera area asservita all'albergo sarà recintata e sistemata adeguatamente a verde e zone di parcheggio; quella asservita per la zona delle sale ricevimento verrà sistemata anch'essa a verde e parcheggio. La zona che circonda gli impianti sportivi sarà differenziata dalle prime due sia per quanto riguarda le zone adibite a verde sia per quelle destinate a parcheggio.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Lucera risulta:

- a) Che il Comune di Lucera, come peraltro attestato con la delibera di G.M. n.35 del 25.01.2000, non dispone di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti turistici;
- b) che l'attività del complesso turistico-alberghiero da realizzarsi comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 20 unità fisse e n. 40 addetti stagionali.

In relazione a quanto prospettato dal Comune di Lucera si può quindi accogliere la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in area non avente destinazione turistica-alberghiera, ricorrendo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della L.R. n. 34/94 e succ. mod. ed integrazioni.

Ciò stante, ed entrando nel merito della proposta comunale, in ordine alla sistemazione urbanistica complessiva prevista si rileva la necessità per la particolare localizzazione dell'intervento in un ambito non antropizzato di provvedere in fase attuativa ad una accurata sistemazione delle aree libere con piantumazione di essenze locali, nonché ad una diversa distribuzione planovolumetrica dell'albergo, nel rispetto della volumetria prevista, e con un numero di piani fuori terra non superiore a tre, e ciò al fine di un più corretto inserimento dello stesso intervento nel contesto spaziale interessato.

Dette operazioni potranno altresì comportare in fase attuativa una diversa localizzazione nell'area di riferimento dell'albergo e delle aree per standards pubblici da cedere al Comune.

Le aree interessate dall'intero complesso turistico-alberghiero, come rilevasi dagli atti ed elaborati grafici trasmessi, risultano interessate dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del

D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla osta previsto dalla legge n. 64/74.

Quanto innanzi comporterà la variante allo strumento urbanistico vigente dell'area interessata dall'intervento proposto da "verde agricolo" a zona "turistico-alberghiera" con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti, sopra riportati, onde consentire la realizzazione dell'intervento proposto dal sig. PINTO Michele.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla non interferenza con la pianificazione comunale esistente e con le direttrici di espansione dell'abitato.

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- 1) Al fine di un più corretto inserimento dell'intervento nel contesto spaziale di riferimento, in fase attuativa si dovrà procedere ad una diversa distribuzione planovolumetrica dell'albergo, nel rispetto della volumetria prevista, e con un numero di piani fuori terra non superiore a tre. Dette operazioni potranno altresì comportare una diversa localizzazione nell'area dell'albergo e delle superfici per standards pubblici da cedere al Comune;
- 2) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;
- 3) Le aree per standards ex art. 5 - punto 2 - D.M. 2/04/68 n. 1444 nelle quantità previste negli atti progettuali vanno cedute gratuitamente al Comune e localizzate nell'ambito del lotto in modo da essere utilizzate autonomamente;
- 4) Nella realizzazione dell'intervento particolare cura dovrà porsi nella scelta dei materiali e delle rifiniture da utilizzare al fine di meglio inserire l'intervento proposto nell'ambiente circostante;
- 5) Rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla osta previsto dalla legge n.64/74;
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere opportunamente piantumate e sistemate a verde, previa progettazione da presentarsi in fase attuativa.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dal sig. PINTO Michele sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità delle leggi vigenti nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 20 addetti fissi e n. 40 addetti stagionali) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
- 3) Inalienabilità delle singoli parti costituenti il complesso turistico-alberghiero a realizzarsi.

L'intervento, come già detto, comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da "verde agricolo" a zona "turistico-alberghiera" con indici e parametri urbanistico-edilizi così come rivenienti dal progetto in atti, e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.L.vo n° 267/00, dal Consiglio

Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Lucera.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, inoltre, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4°, let. e) - della L.R. n.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Lucera per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte del sig. PINTO Michele di un complesso turistico-alberghiero alla I.tà "C.da Porcile Palmieri" del Comune di Lucera;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di LUCERA rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero nel Comune di Lucera da parte del sig. PINTO Michele.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che il sig. PINTO Michele ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Lucera, di un complesso turistico-alberghiero;
- b) che, in assenza nel vigente P.R.G. di aree destinate in maniera specifica ad insediamenti turistici - alberghieri, il Sindaco del Comune di Lucera ha richiesto, con istanza in data 09/02/2000, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero da parte del sig. PINTO Michele, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Lucera:

- a) che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Lucera non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica e giuridicamente efficace per la realizzazione del complesso turistico-alberghiero programmato dal sig. PINTO Michele, e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione Ha 12.74.07 tipizzata come "verde agricolo";
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 127.407, risulta censita in catasto terreni in agro di Lucera al foglio n° 69 p.lle nn° 53, 60, 82, 105, 118, 124, 125, 161, 192 e parti delle particelle nn° 14, 123, 134 e 171; poiché l'area d'intervento è classificata come "verde agricolo" nel P.R.G. vigente, si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione per consentire la realizzazione dell'intervento proposto dal sig. PINTO Michele;
- c) che tale area risulta interessata da vincolo sismico e pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.GR il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla-osta previsto dalla legge n. 64/74;
- d) che il sig. PINTO Michele si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie al complesso turistico-alberghiero, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 20 unità fisse e 40 unità stagionali.

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Lucera ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte del sig. PINTO Michele;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, la Regione Puglia e il Comune di Lucera come sopra costituite convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Lucera con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del sig. PINTO Michele di un complesso turistico-alberghiero in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso proposto, interessa aree tipizzate come "verde agricolo" nel vigente strumento urbanistico del Comune di Lucera. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

Relazione Tecnico - illustrativa;

Business Plan;

Tav. n. 1 - Inquadramento territoriale;

Tav. n. 2 - Stralcio catastale;

Tav. n. 3 - Planimetria;

Tav. n. 4 - Sezioni - scala 1:200;

Tav. n.3a - Piano quotato;

Tav. n.4a-b-c-d - Urbanizzazioni primarie;

Tav. n.5 - Urbanizzazioni secondarie;

Tav. n.6a-b-c-d-e - Progetto albergo;

Tav. n.7a-b-c-d-e-f-g - Progetto sala ricevimenti;

Tav. n.8a-b-c - Progetto impianti sportivi;

Tav. n.9a-b-c - Progetto servi - uffici autodromo;

Relazione Geologica - Tecnica.

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R. inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di GR. n. del ;

4) Il sig. PINTO Michele, inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Lucera e il sig. PINTO Michele, diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) il divieto per il sig. PINTO Michele, di alienare per singole parti il complesso turistico-alberghiero;

d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali (n. 20 addetti fissi e n. 40 stagionali) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale,

decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Lucera ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Lucera. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Lucera, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà al sig. PINTO Michele, la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 d) a carico dello stesso proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Lucera provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Lucera.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco Il Presidente
del Comune di Lucera della Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto
